Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — ROMA - Giovedì, 29 marzo 1928 - ANNO VI — Numero 75

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI
NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità, concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 963.

LEGGE 26 febbraio 1928, n. 504.

Conti consuntivi della Somalia per gli esercizi finanziari 1919-20, 1920-21, 1921-22 e 1922-23.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia della Somalia Italiana riscosse e versate nell'esercizio finanziario 1919-20, per la competenza propria dell'esercizio medesimo e per residui degli esercizi precedenti, sono stabilite, quali risultano dall'allegato conto consuntivo, in L. 19,600,813.86.

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, pagate nell'esercizio finanziario 1919-20, per la competenza propria dell'esercizio stesso e per residui degli esercizi precedenti, sono stabilite, quali risultano dall'allegato conto consuntivo, in L. 14,398,464.84.

Art. 3.

Sono approvate le eccedenze di pagamenti verificatesi sui sottonotati articoli di bilancio della spesa della Colonia della Somalia Italiana per l'esercizio finanziario 1919-20:

Art. 3. — Corpo di polizia	L.	3,851.08
Art. 5. — Indennità di equipaggiamento, viaggi, ecc.	»	16,806.94
Art. 7. — Compensi per lavori straordinari	»	2,701.78
Art. 11. — Spese postali per telegrammi, ecc.	»	29,657.88
Art. 38. — Assegni agli ufficiali ed alla truppa italiana	»	117,829.47
Totale . . .	L.	170,847.15

Art. 4.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia della Somalia riscosse e versate nell'esercizio finanziario 1920-21, per la competenza propria dell'esercizio medesimo e per residui dell'esercizio 1919-20 e precedenti, sono stabilite, quali risultano dall'allegato conto consuntivo, in L. 52,402,357.69.

Art. 5.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, pagate nell'esercizio finanziario 1920-21, per la competenza propria dell'esercizio stesso e per residui dell'esercizio 1919-20 e precedenti, sono stabilite, quali risultano dall'allegato conto consuntivo, in L. 48,981,154.96.

Art. 6.

E' approvata l'eccedenza di pagamenti in L. 57,490.39 risultante a carico degli articoli 11 e 38 del bilancio della Somalia, per l'esercizio finanziario 1920-21.

Art. 7.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Somalia, riscosse e versate nell'esercizio 1921-22, per la competenza propria dell'esercizio medesimo e per residui degli esercizi precedenti, sono stabilite, quali risultano dall'allegato conto consuntivo, in L. 116,024,448.43.

Art. 8.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia suddetta, pagate nell'esercizio finanziario 1921-22, per la competenza propria dell'esercizio stesso e per residui degli esercizi precedenti, sono stabilite, quali risultano dall'allegato conto consuntivo, in L. 108,647,818.36.

Art. 9.

E' approvata l'eccedenza di pagamenti di L. 5,764,195.61, risultante a carico dell'art. 47-*bis* del bilancio della Somalia, per l'esercizio finanziario 1921-22.

Art. 10.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Somalia, riscosse e versate nell'esercizio 1922-23, per la competenza propria dell'esercizio medesimo e per residui degli esercizi precedenti, sono stabilite, quali risultano dall'allegato conto consuntivo, in L. 80,458,409.34.

Art. 11.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, pagate nell'esercizio finanziario 1922-23, per la competenza propria dell'esercizio stesso e per residui degli esercizi precedenti, sono stabilite, quali risultano dall'allegato conto consuntivo, in L. 88,050,219.98.

Art. 12.

E' approvata l'eccedenza di pagamento di L. 15,787,556.39 risultante a carico dell'art. 51 del bilancio della Somalia per l'esercizio finanziario 1922-23, per maggior spesa occorsa in dipendenza del mutato ragguaglio della rupia alla lira.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 964.

LEGGE 8 marzo 1928, n. 505.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 855, concernente la misura della imposta sui terreni per le valli da pesca di proprietà del comune di Comacchio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 855, riguardante la misura della imposta sui terreni per le valli da pesca di proprietà del comune di Comacchio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 965.

LEGGE 8 marzo 1928, n. 506.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 853, recante modificazione all'art. 12 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, relativo alle sovrimposte fondiarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 853, riguardante modificazione all'art. 12 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, concernente le sovrimposte fondiarie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 966.

LEGGE 8 marzo 1928, n. 507.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 924, concernente provvedimenti relativi a danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 nella Marsica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 924, concernente provvedimenti relativi a danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 nella Marsica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 967.

LEGGE 19 febbraio 1928, n. 508.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1199, concernente l'aumento del contributo statale a favore del Pio istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1199, concernente l'aumento del contributo statale a favore del Pio istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 968.

LEGGE 8 marzo 1928, n. 509.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 609, riguardante l'ammissione degli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale all'assegnazione degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 609, che autorizza gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale a concorrere all'assegnazione degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 969.

LEGGE 19 febbraio 1928, n. 510.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, riguardante la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club Italiano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO —
GIURIATI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 970.

LEGGE 18 marzo 1928, n. 511.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2326, concernente la commisurazione delle valute per il pagamento dei dazi doganali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2326, concernente la commisurazione delle valute per il pagamento dei dazi doganali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 971.

REGIO DECRETO 12 gennaio 1928, n. 503.

Erezione in ente morale della Fondazione « Borsa di studio ing. Giovanni Pesaro », in Padova.

N. 503. R. decreto 12 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la fondazione intitolata « Borsa di studio ingegner Giovanni Pesaro », con sede nel comune di Padova, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione del Consiglio direttivo della locale « Società di incoraggiamento per l'agricoltura e l'industria », e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1928 - *Anno VI*

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1928.

Contingente di importazione per lo zucchero greggio da raffinare nel Regno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 309, che stabilisce i provvedimenti relativi all'approvvigionamento dello zucchero;
Di concerto con il Ministro per l'economia nazionale;

Determina:

Art. 1.

A partire dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto e sino a tutto il mese di luglio 1928, è consentita, per un quantitativo non superiore complessivamente a 650.000 quintali, la importazione di zucchero greggio da raffinare nel Regno, col trattamento fiscale previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 309.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, addì 24 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1928.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Bra ad aprire una propria succursale.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Bra è autorizzata ad aprire una propria succursale in quella città.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 28 marzo 1928 - Anno VI

Francia	74.51	Belgrado	33.35
Svizzera	364.70	Budapest (Pengo)	3.31
Londra	92.41	Albania (Franco oro)	363.70
Olanda	7.63	Norvegia	5.05
Spagna	317.78	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.642	Svezia	5.08
Berlino (Marco oro)	4.528	Polonia (Sloty)	213 —
Vienna (Schillinge)	2.67	Danimarca	5.07
Praga	56.20	Rendita 3,50 %	75.20
Romania	11.65	Rendita 3,50 % (1902)	68.075
Peso argentino Oro	18.365	Rendita 3 % lordo	44 —
Peso argentino Carta	8.075	Consolidato 5 %	85.35
New York	18.929	Littorio 5 %	85.40
Dollaro Canadese	18.91	Obbligazioni Venezie 3,50 %	77.25
Oro	365.24		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 29).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	427017	157.50	*Ferraro Biagio* fu Giuseppe domic. a Maratea (Potenza) vincolata	*Ferraro Biase* fu Giuseppe domic. e vincolate come contro.
»	234398	45.50	*Ferraro Biagio* fu Giuseppe id. id. (id.) vincolata	
»	235782	140 —	*Ferraro Biagio* fu Giuseppe id. a Lagonegro (id.) vincolata	
»	290156	304.50	*Ferraro Biagio* fu Giuseppe id. id. (id.) vincolata	
»	593183	178.50	*Ferraro Biagio* fu Giuseppe id. a Nicastro (id.) vincolata	
»	436024	14 —	*Ferraro Biagio* fu Giuseppe id. id. (id.) vincolata	
»	514893	350 —	Vimercati *Clotilde* fu Natale, moglie di Pasquali Prospero fu Pio, domt. a Monza (Milano) vincolata.	Vimercati *Maria Clotilde* fu Natale, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	31381	45 —	*Varrone* Marianna fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Ianniello Domenica, ved. di *Varrone* Francesco, domt. a S. Clemente, frazione di Caserta.	*Varone* Marianna fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Ianniello Domenica, ved. di *Varone* Francesco, domt. come contro.
»	429594	70 —	Perchia Giovannina di Domenico, *minore sotto la p. p. del padre*, domt. a Poggiardo (Lecce), con vincolo di usufrutto.	Perchia Giovannina di Domenico, domt. come contro, con vincolo di usufrutto.
»	430611	20 —		
»	298416	290 —	Giovannoli *Bianca* di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Castiglione Garfagnana (Massa).	Giovannoli *Mariagrazia-Renata-Bianca*, minore ecc. come contro.
»	375465	1,000 —	*Marranzini Ida* di Stefano, moglie di Notari Raffaele, domt. a Napoli, con usuf. e vincolo dotale.	*Aventi diritto alla eredità di Marranzini Ida* di Stefano moglie ecc. come contro.
»	463086	1,090 —	Plescia Giuseppina fu Giuseppe, nubile, domiciliata a Palermo, con usuf. vital. a Plescia *Teresa* fu Pietro, ved. Bertorotta, domt. a Palermo.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Plescia *Maria-Teresa* fu Pietro, ved. ecc. come contro.
»	463087	1,090 —	Raguso Pietro fu Edoardo, domt. a Palermo; con usuf. vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	88731	5,610 —	Rossi Alfonso fu *Baldassare* minore sotto la tutela dell'ava materna Scotti Lucia fu Gaetano ved. di Riva Gaetano, e Rossi Giovanni ed Ermete fu *Baldassare*, minori sotto la p. p. della madre Varischi Marcella fu Ermete, ved. di Rossi *Baldassare* eredi indivisi, ecc.	Rossi Alfonso fu *Carlo-Baldassare* minore sotto la tutela dell'ava materna Scotti Lucia fu Gaetano, ved. di Riva Gaetano, e Rossi Giovanni ed Ermete fu *Carlo-Baldassare*, minori sotto la p. p. della madre Varischi Marcella fu Ermete ved. di Rossi *Carlo-Baldassare*, eredi indivisi ecc.
Buoni del Tesoro annuali serie C esercizio 1926-1927	1050	Cap. 2,000 —	Congiu Carlo fu *Antonio*, *minore sotto la p. p. della madre Diana Antonietta.*	Congiu Carlo fu *Francesco-Antonio*.
»	1051	» 2,000 —		
3.50 %	230268	178.50	Palci Augusto fu Asdrubale, domt. a Milano; con usuf. vital. a Bonasegala Rosa fu *Antonio*, nubile, domt. a Melzo (Milano).	Palci Augusto fu Asdrubale, domt. a Milano; con usuf. vital. a Bonasegala Rosa fu *Giovanni-Antonio*, nubile domt. a Melzo (Milano).

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50%	646758	633.50	Fubini Lelio fu Salvador, domt. a Torino; con usufr. a Borghesio *Albina* fu Felice, ved. di Virgilio Sebastiano, domt. a Torino.	Intestata come contro; con usuf. a Borghesio *Maria-Albina* fu Felice, ved. ecc. come contro.
»	286227	33.50	Vottero *Giacomo, Rosa, Maria e Catterina* fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre Tetti Anna di Ignazio ved. Vottero Antonio, domt. in Ala di Stura (Torino).	Vottero *Prina-Giacomo, Rosa-Maria*, e *Maria-Catterina* fu Antonio, minori, ecc., come contro.
Cons. 5 %	117067	440 —	Prole nascitura da Crivelli Clodovea di *Egidio* e coniugi Tedoldi Luigi di Camillo e Crivelli Clodovea di *Egidio* quali unici eredi della loro figliola Virginia, domt. a Bergamo.	Prole nascitura da Crivelli Clodovea di *Eligio* e coniugi Tedoldi Luigi di Camillo e Crivelli Clodovea di *Eligio* quali unici eredi ecc. come contro.
3.50 %	762511	28 —	Bonino *Agnese-Antonio* fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Alloatti Margherita fu Giacomo, ved. Bonino, domt. a Cavallerleone (Cuneo); con usuf. vital. ad Alloatti Margherita fu Giacomo, ved. di Bonino Antonio.	Bonino *Antonia* fu Antonio, minore ecc. come contro; con usuf. vital. come contro.
Cons. 5 % »	78440 78439	60 — 60 —	*Minetto* Lucia / *Minetto Maddalena* fu Pietro, minori sotto la p. p. della madre Boero Maria di Antonio, ved. di *Minetto* Pietro, domt. a Revello (Cuneo).	*Minetti* Lucia / *Minetti Anna-Catterina* fu Pietro, minori sotto la p. p. della madre Boero Maria di Antonio, ved. di *Minetti* Pietro domt. a Revello (Cuneo).
» »	306562 303198	85 — 355 —	Marino *Giovanni* fu Michelangelo, domt. in Candida (Avellino) vincolata.	Marino *Modestino-Giovanni* fu Michelangelo, domt. come contro, vincolata.
Cons. 5 % (1861) ora 3.50 %	905073 ora 192734	60 — ora 42 —	Massone Gilda fu Pio, moglie di Parodi Carlo Giambattista e Massone Caterina e Matilde fu Pio, nubili, eredi indivise del fu Giuseppe Galleano fu Giacomo, domt. in Genova; con usuf. a Capello *Caterina* fu Gerolamo, nubile, domt. ad Albissola Marina (Genova).	Intestata come contro; con usuf. a Capello *Francesca* fu Gerolamo, nubile, ecc. come contro.
Cons. 3.50 % (1902)	34990	175 —	Balliano *Arturo* fu Lorenzo, domt. a Savigliano (Bari).	Balliano *Enea* fu Lorenzo, domt. come contro.
Con. 5 % » » » »	234904 243372 293665 326135 387368	1,000 — 1,000 — 1,000 — 1,000 — 2,000 —	Balliano *Arturo* fu Lorenzo, domt. a Postumia (Venezia Giulia).	Balliano *Enea* fu Lorenzo, domt. come contro.
»	307722	30 —	Da Prato *Venturino* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Togneri *Pasqua* ved. Da Prato, domt. a Coreglia (Lucca).	Da Prato *Venturina* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Togneri *Carlotta*, ved. Da Prato domt. come contro.
»	42122	500 —	Borghi *Napoleone* di Luigi, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Milano.	Borghi *Napo-Pio-Edoardo-Giulio-Pasquale* di Luigi, minore ecc. come contro.
»	421529	35 —	Amatucci Feliciano Armando fu *Giuseppe*, domt. in Parolise (Avellino).	Amatucci Feliciano Armando fu *Vincenzo*, domt. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	557933	175 —	Grillo Giuseppina di Giuseppe, moglie di Garbero Ernesto, domt. a Dego (Genova); con vincolo dotale e con usufrutto vital. a Grillo Giuseppe fu *Luigi* e Botta Catterina fu *Angelo* congiuntamente e cumulativamente.	Intestata come contro; con vincolo dotale e con usuf. vital. ai coniugi Grillo Giuseppe e Botta Catterina fu *Giulio* congiuntamente e cumulativamente.
Cons. 5 %	24007	140 —	Bassis *Giannina* fu Aristide, minore sotto la p. p. della madre Raimondi Serafina fu Angelo, ved. Bassis Aristide, domt. a Milano.	Bassis *Giannino* fu Aristide, minore ecc. come contro.
»	320072	295 —	Bona Giacomo fu *Giacomo* minore sotto la *p. p.* della madre Bossarelli Agostina di Vincenzo, *ved. di Bona Giacomo*, domiciliato a Milano.	Bona Giacomo fu *Francesco*, minore, sotto la *tutela legale* della madre Bossarelli Agostina di Vincenzo, *nubile*, domt. a Milano.
»	298417	290 —	Giovannoli Alberta di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Castiglione Garfagnana (Massa).	Giovannoli *Luciana-Maria-Antonietta-Albertina* di Giuseppe, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 10 marzo 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma – Stabilimento Poligrafico dello Stato.